**LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)**

Oggi fortemente sotto attacco (si parla spesso della sua modifica in “Statuto dei lavori”), contiene importanti norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

**Si divide in 6 titoli**

**Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore**

* Art. 1 – Libertà di opinione
* Art. 2 – Guardie giurate
* Art. 3 – Personale di vigilanza
* **Art. 4** – Impianti audiovisivi 🡪 **controllo a distanza**
* Art. 5 – Accertamenti sanitari
* Art. 6 – Visite personali di controllo
* **Art. 7** – Sanzioni disciplinari 🡪 **infrazioni, sanzioni e procedure di contestazione**
* Art. 8 – Divieto di indagini sulle opinioni
* Art. 9 – Tutela della salute ed integrità fisica
* **Art. 10** – Lavoratori studenti
* **Art. 11** – Attività culturali, ricreative e assistenziali 🡪 diritto delle RSA di **controllare la qualità del servizio mensa** secondo le modalità previste dal CCNL (accordo in Carige: 1.700 annue complessive)
* Art. 12 – Istituti di patronato
* **Art. 13** – Mansioni del lavoratore 🡪 **mansioni superiori** (trattamento economico superiore e assegnazione definitiva dopo tre mesi); **trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra** solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

**Titolo II – Della libertà sindacale**

* **Art. 14** – Diritto di associazione e di attività sindacale 🡪 **costituire, aderire e svolgere attività**
* **Art. 15** – **Atti discriminatori** (**per adesione sindacale**, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso) 🡪 **per occupazione, licenziamento, qualifiche, mansioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari**
* Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori (vedi art. 15)
* Art. 17 – Sindacati di comodo 🡪 divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, anche con mezzi economici, associazioni sindacali di lavoratori
* **Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti (anche quale sommatoria delle singole unità produttive nello stesso comune) e risarcimento del danno economico (compreso versamento dei contributi assistenziale e previdenziali) fino all’effettiva reintegrazione**

**Titolo III – Dell’attività sindacale**

* **Art. 19 – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali 🡪 ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, per associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi**
* **Art. 20 – Assemblee 🡪 diritto di riunirsi (e di essere retribuiti) fuori e durante l’orario di lavoro, nel limite di dieci ore annue; indette anche per gruppi di lavoratori, singolarmente o congiuntamente dalle OOSS nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; possono partecipare, previo preavviso, dirigente esterni del sindacato**
* Art. 21 – Referendum 🡪 sia generale che di categoria; diritto di svolgerlo nell’ambito aziendale fuori dall’orario di lavoro
* **Art. 22 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali** 🡪 **nulla osta** delle organizzazioni sindacali di appartenenza (fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico – tre mesi per la commissione mensa)
* **Art. 23 – Permessi retribuiti 🡪 obbligo di comunicazione scritta 24 ore prima**

1. **un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti**
2. **un dirigente ogni 300 o frazione di 300 per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti**
3. **un dirigente ogni 500 o frazione di 500 per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al punto precedente**

per il punto **a): non inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente**

per i punti **b) e c): non inferiori a 8 ore mensili**

* Art. 24 – Permessi non retribuiti 🡪 in misura non inferiore a 8 giorni all’anno (comunicazione scritta tre giorni prima)
* **Art. 25** – **Diritto di affissione** 🡪 obbligo per il datore di lavoro di predisporre **appositi spazi in luoghi accessibili** per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati sindacali
* **Art. 26** – **Contributi sindacali** 🡪diritto di svolgere opera di proselitismo, diritto di percepire i contributi sindacali tramite **ritenuta sul salario**
* **Art. 27** – **Locali delle rappresentanze sindacali aziendali** 🡪 il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve porre permanentemente a disposizione delle OOSS, un locale comune idoneo all’esercizio delle loro funzioni

**Titolo IV – Disposizioni varie e generali**

* **Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale 🡪 in caso di impedimento o limitazione dell’esercizio della libertà e della attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, il pretore del luogo ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti**; è ammessa opposizione davanti al pretore; **il datore di lavoro che non ottempera è punibile penalmente**; in caso di comportamento antisindacale lesivo di situazioni soggettive, le OOSS ricorrono davanti al tribunale amministrativo regionale
* Art. 29 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
* Art. 30 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
* Art. 31 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali 🡪 non retribuita
* Art. 32 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive 🡪 in parte retribuiti e in parte non (a seconda della motivazione)

**Titolo V – Norme sul collocamento**

* Art. 33 – Collocamento
* Art. 34 – Richieste nominative di manodopera

**Titolo VI – Disposizioni finali e penali**

* **Art. 35 – Campo di applicazione** 🡪 per le **imprese industriali e commerciali**, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa **più di 15 dipendenti** (altresì nell’ambito dello stesso comune, anche se in unità produttive separate)
* Art. 36 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
* Art. 37 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
* Art. 38 – Disposizioni penali
* Art. 39 – Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
* **Art. 40 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti 🡪 ogni disposizione in contrasto** con le norme contenute nella presente legge **è abrogata**; restano **salve le condizioni** dei contratti collettivi e degli accordi sindacali **più favorevoli ai lavoratori**
* Art. 41 – Esenzioni fiscali